



LETTERA D'INVITO / DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.B DELLA L.120/2020 così come modificato dalla Legge 108/2021 relativamente all'appalto della "Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura"

CIG: 96192231F0

codice gara: 8916022

CUP: G72H21000130004

In esecuzione della determina a contrattare **n. xxx del xx/xx/2023** del Dirigente del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici", il Comune di Scandicci intende procedere all'appalto della "**Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura**" mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.B DELLA L.120/2020 così come modificata con la L.108/2021 da espletarsi con le modalità e prescrizioni riportate nel Capitolato speciale di appalto, nella presente lettera d'invito e nella documentazione di gara pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Comune di Scandicci (START), reperibile al seguente indirizzo: <https://start.toscana.it>. L'appalto si svolge interamente in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Comune di Scandicci.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Scandicci

Piazzale della Resistenza, 1 50018 Scandicci Firenze (Italy) C.F. 00975370487

PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Gabriele Passeri

e mail: g.passeri@comune.scandicci.fi.it

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: **ORE**

La seduta pubblica di gara si terrà in data: **ORE**

Il presente appalto dovrà essere svolto nel rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) in vigore per l'affidamento di forniture, servizi, servizi di progettazione e lavori per interventi pubblici di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione (DM 11 ottobre 2017).

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo: **a Misura**



Criterio di aggiudicazione: L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, il Codice) e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5**, così come stabilito dalla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, mediante il calcolo previsto, rispettivamente, dal comma 2 dell'art. 97 del Codice .

Valore stimato dell'appalto (escluso opere aggiuntive): **€ 155.00,00** oltre oneri fiscali, di cui **€ 124.000,00** per lavori soggetti a ribasso e **€ 31.000,00** per oneri relativi alla sicurezza.

Durata del contratto: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **120 (centoventi)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Luogo di esecuzione del contratto e dell'appalto: Scandicci

In linea all'art.8 comma 1 lettera a) del D.L. n.76/2020 modificato dal D.L. n.77/2021 e loro conversioni in legge, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza per le procedure di appalto avviate fino al 30 giugno 2023. Pertanto il RUP, a suo insindacabile giudizio, ha previsto per il presente appalto la consegna anticipata nelle more della stipula del contratto.

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990): 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Disciplinare regola il procedimento di gara per l'appalto dei lavori della "Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura" da affidarsi mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.B DELLA L.120/2020 così come modificata con la L.108/2021, sulla base del criterio del minor prezzo

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera d'invito /Disciplinare di gara
- b) Capitolato speciale di appalto
- c) Elaborati progettuali

Ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.50/2016 e del DPR 207/2010, **ai fini della qualificazione del concorrente** per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione (COMPENSIVI di opere aggiuntive e di oneri della sicurezza):

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere:



per la cat. OG 1 classifica I, attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.Lgs.50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;

SUBAPPALTO

Vedere art. 28 del Capitolato speciale di appalto parte normativa

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Finanziamento:

La copertura finanziaria dei lavori è imputata su bilancio parte investimenti Cap 571000/23.

Pagamenti:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'importo di € **40.000,00 (euro quarantamila/00)** di lavori al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Perfezionamento contrattuale: Contratto in forma di scrittura privata.

Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016:

1. gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di



produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Si intende richiamata la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010, per la partecipazione di soggetti pubblici o organismi pubblici (ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248).

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) e g) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

Trattandosi di esecuzione di lavori che per loro natura non consentono una definita frazionabilità, gli associati al raggruppamento temporaneo d'impresa dovranno costituire, dopo l'aggiudicazione, una specifica società consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria dei servizi, e ciò ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del Codice.

Qualora, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

ULTERIORI NORME PER R.T.I. E CONSORZI

I requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall'art. 48 del D.lgs 50/2016

I raggruppamenti temporanei e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) e f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere



sottoscritta dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e risultare da **scrittura privata autenticata da notaio**.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo quanto già descritto, le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo. In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o GEIE di tipo orizzontale l'offerta presentata determina la responsabilità solidale dei soggetti riuniti nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE di tipo verticale, la responsabilità dei soggetti riuniti è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998 ed all'articolo 48, commi 17 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento o consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorra.

Art 3. LIMITI DI PARTECIPAZIONE – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art 48 del Codice sono stabiliti i seguenti limiti di partecipazione alla presente gara:

1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

2. La violazione di tali divieto comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

3. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5.
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.



► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

4. Al fine di salvaguardare il principio di rotazione, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che abbiano contratti/appalti in corso o aggiudicati con l'Amministrazione Comunale, sia in forma singola che in forma di raggruppamento. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara del concorrente o, nel caso, del raggruppamento.

L'operatore economico non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 Codice. A tal fine è necessario riempire la Parte III del Mod DGUE.

SELF-CLEANING

Ai sensi dell'art. 80 c. 7 Codice: Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 **comma 1**, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione definitiva per le singole fattispecie di reato, o al **comma 5**, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti.

Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80 comma 8).

Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Ai sensi dell'art. 80 c. 12: In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione il Comune ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione al Casellario Informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e subappalti fino a 2 anni.

PROTOCOLLO DELLA LEGALITA'

S'informa che in data 10/10/2019 è stato sottoscritto il “**Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici**” tra Prefetto di Firenze e i sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze, allegato agli atti di gara.

In sede di gara le imprese partecipanti dovranno rilasciare le specifiche dichiarazioni previste dal predetto Protocollo, che costituisce parte della documentazione di gara inserita su START, come da modello appositamente predisposto, modello “**Ulteriori dichiarazioni -Protocollo di Legalità**”, come successivamente indicato al punto “Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta”.



In caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto, dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte da parte del privato contraente le clausole così come riportato nel sopra citato Protocollo della legalità.

Art. 4 - SUBAPPALTO

Per il presente appalto è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice. Si richiama inoltre il contenuto dell'art. 28 del capitolato speciale di appalto parte normativa.

Nell'apposito campo previsto all'interno nel DGUE l'operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime parti della prestazione e la medesima, relativa, quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Art. 5 – CONSISTENZA DELL'APPALTO E SOPRALLUOGO

La consistenza e le caratteristiche dell'appalto in oggetto sono costituiti dagli elaborati progettuali, la lettera d'invito e relativi allegati disponibili sulla piattaforma START. La documentazione è consultabile anche tramite il profilo committente della Stazione Appaltante (Comune di Scandicci).

Art. 6 – GARANZIA PROVVISORIA

Tenuto conto della tipologia dell'opera e dell'importanza che essa riveste ai sensi dell'art. 1 c. 4 della L. 120/2020 la Stazione appaltante richiede una garanzia fideiussoria per un importo dimezzato rispetto a quello richiesto dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016, ossia pari all'1% sull'importo lavori posti a base di gara

L'offerta dei concorrenti deve essere quindi corredata da una garanzia provvisoria pari al 1% dell'importo posto a base di gara pari a **€ 1.550,00**, sotto forma di cauzione o di fideiussione e così come previsto nel capitolato speciale di appalto. Nel caso di partecipazione alla gara di un R.T.I. la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta, corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 gg. nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva

Valgono le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.



Art. 7 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti all'indirizzo **noreply@start.toscana.it**, almeno **TRE giorni lavorativi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno un giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla procedura START - area chiarimenti.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica tramite la piattaforma START alla casella di posta elettronica non certificata, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella "Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti" di cui al successivo punto **A.1)**. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione, l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione aventi carattere generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, saranno pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online del Comune di Scandicci utilizza la casella denominata **noreply@start.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Art.8 - CRITERI DI SELEZIONE ARTT. 83 E 84 CODICE DEI CONTRATTI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara i Concorrenti a pena di esclusione all'atto dell'offerta devono possedere i requisiti di cui al punto 1) del presente disciplinare

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In caso di RTI / consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE, ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l'ammissione ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti /rete d'impresa/G.E.I.E dovrà apportare parte dei requisiti economico-finanziari richiesti per la partecipazione alla presente gara. L'importo dei requisiti apportati dovrà essere pari, almeno, a quello risultante dall'applicazione della quota percentuale di apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale". La mandataria, comunque, dovrà apportare i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell'operatore riunito e almeno nella misura indicata nella "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale". I requisiti di partecipazione di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento.

Soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 del Codice):

"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

Art. 9 - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito, dal capitolato speciale di appalto, dalla documentazione di gara, dagli ulteriori documenti ed elaborati progettuali e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto per il Comune di Scandicci" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

La gara si svolge in **modalità interamente telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dal comune di Scandicci esclusivamente per mezzo del **Sistema Telematico di Acquisto del Comune di Scandicci** accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle strumentazioni disponibili.

Le sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico.



Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

CONTROLLI AVCPASS - Trattandosi di procedura interamente telematica la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. Gli offerenti pertanto sono tenuti all'acquisizione del PASSOE.

Art. 10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto è indetto mediante PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016, come stabilito dall'art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 **così come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in L. 108/2021**, e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.

L'appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione individuati nel presente disciplinare di gara ai fini dell'abilitazione alla gara.

Il Presidente di Gara il giorno fissato dal bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

A) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara qualora non ricorrano le condizioni per l'attivazione del soccorso istruttorio;

B) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara;

C) qualora ne ricorrano le condizioni, attivare il soccorso istruttorio, chiudendo la seduta di gara e trasmettendo la documentazione alla Stazione appaltante, affinché provveda ad invitare i concorrenti interessati a rendere, integrare, o regolarizzare la/le dichiarazione/i necessaria/e, ai sensi e nel rispetto dei termini di cui al comma 9) dell'art.83 del D.lgs. 50/2016;

D) individuare l'aggiudicatario ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 e 97 co. 2 o co. 2 bis del decreto, in relazione al numero delle offerte ammesse, previa esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata in base alla normativa vigente.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso non si possa procedere con l'esclusione automatica in quanto il numero di operatori economici ammessi a gara è inferiore a cinque, si procederà a proporre l'aggiudicazione a favore della migliore offerta.

In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 co. 6 del Codice.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

Il Presidente di Gara procede alla redazione della graduatoria delle offerte risultate formalmente regolari. Successivamente il Presidente di Gara procede in seduta pubblica alla proposta di aggiudicazione della gara a favore della migliore offerta risultata non anomala.



Art. 11 - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta agli operatori economici, previa loro identificazione sulla piattaforma START, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

I requisiti informatici richiesti sono di seguito riportati:

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office oppure Open Office oppure Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato di firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo **software** per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un **certificato di autenticazione digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

Art. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO



Gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al CALL CENTER del gestore del Sistema Telematico:

numero telefonico **0810084010**

indirizzo di posta elettronica **Start.OE@PA.i-faber.com_**

Art 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE

La gara telematica avrà luogo il giorno _____ ore _____.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore _____ del giorno _____** la documentazione di seguito descritta:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti-

B) OFFERTA ECONOMICA.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, si riserva di verificare la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

La documentazione di gara richiesta, prima di essere firmata digitalmente, deve essere convertita in formato PDF/A.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA:

➤ **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**", recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.



Detta domanda è generata direttamente dal Sistema. Non è pertanto previsto alcun modello allegato alla documentazione di gara.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente paragrafo, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

- **Compilare** i form on line:

• **Scaricare** sul proprio pc il documento generato dal sistema e relativo alla “domanda di partecipazione”;

• **Firmare digitalmente** il documento generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

• **Inserire** nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In questa domanda, l'operatore economico deve indicare:

- i dati relativi al legale rappresentante;

- la forma di partecipazione assunta dall'operatore economico;

- i dati generali dell'operatore economico, in particolare il C.F. e la PEC;

- i dati relativi a tutti i soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, che ricoprono o che abbiano ricoperto le cariche richiesti dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia:

- per le imprese individuali: TITOLARE e DIRETTORE TECNICO

- per le società in nome collettivo: SOCI e DIRETTORE TECNICO

- per le società in accomandita semplice: SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORE TECNICO

o per ogni altra tipo di società o consorzio:

- MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA IVI COMPRESI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA oppure DEI SOGGETTI MUNITI

DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO,

- DEL DIRETTORE TECNICO,

- DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA o DEL SOCIO DI MAGGIORANZA

(in caso di Società con meno di 4 soci)

Le dichiarazioni circa l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice devono essere ora contenute all'interno del Mod. DGUE, come di seguito indicato.

➤ **DGUE) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO** – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il Comune di Scandicci accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione europea n. 2016/7 del 05/01/2016 e adattato alla luce delle disposizioni del Codice dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3, nella sua versione definitiva pubblicata in G.U. n. 174 del 27/07/2016.

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico



di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

In particolare il DGUE è strutturato in 6 parti:

Parte I) Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Parte II) Informazioni sull'operatore economico

Parte III) Motivi di esclusione (art. 80 Codice)

Parte IV) Criteri di selezione

Parte V) Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 91 Codice)

Parte VI) Dichiarazioni finali

A tale scopo il Comune di Scandicci mette a disposizione, tra la documentazione di gara, il modello di DGUE così come riformulato dalla Circolare suddetta, file in versione doc, già compilato nella Parte I dalla stessa Stazione Appaltante. Rimane invece a carico dell'Operatore Economico la compilazione di tutte le altre parti ad eccezione della parte V, che non dovrà essere compilata.

Una volta compilato in ogni sua parte, il Mod. DGUE) dovrà essere convertito in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

La **Parte I**, contiene i dati del presente appalto. E' già compilata a cura del Comune di Scandicci.

La **Parte II**, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Per quanto riguarda tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 Codice non è necessario indicarli nuovamente nella **Parte II, Sezione B**, essendo i loro nomi già riportati nella domanda A.1. Pertanto è sufficiente riportare solamente il nominativo del soggetto firmatario del D.G.U.E.

In caso di OPERATORI RIUNITI, CONSORZI, di AVVALIMENTO (**Parte II, Sezione C**) e di SUBAPPALTO (**Parte II Sezione D**), si veda i relativi punti.

La **Parte III** contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice in riferimento ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, i cui nominativi devono essere riportati nella domanda.

Sezione A: si riferisce alle condanne penali di cui all'art. 80 c. 1 Codice.



E' necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80 c. 3 Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 dell'art. 80 Codice - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80 comma 5 Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30 c. 3 Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lett. a) comma 5 art. 80 Codice. Nei casi di insolvenza, vanno inseriti i riferimenti all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110 c. 3 lett. a) Codice in caso di fallimento, nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 110 c. 3 lett. a) Codice.

Circa le indicazioni per i gravi illeciti professionali, ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c) Codice indicare in particolare la tipologia dell'illecito.

Il Mod. DGUE) riporta, per ogni fattispecie di cui all'art. 80 c. 1 e c. 5 Codice, lo specifico campo in cui integrare le informazioni ulteriori circa gli illeciti e le violazioni effettuate, al fine di permettere alla Stazione Appaltante l'applicazione delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*). Si veda a tal fine il relativo punto.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro Sezione C, concernenti le false dichiarazioni, nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.



Sezione D concerne i motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste dall'art. 80 c. 2, commi 5 del Codice e l'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

- Per quanto riguarda il c. 2 dell'art. 80 Codice (antimafia) è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011. Relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del *self-cleaning*.

- Relativamente alle fattispecie lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5) Codice, da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione del *self-cleaning*.

- L'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors).

- L'operatore economico dovrà indicare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999 e, nel caso non sia tenuto alla disciplina di tale legge, indicare le motivazioni.

La **Parte IV** contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del Codice.

Si specifica che gli operatori in possesso della SOA non compilano le sezioni B e C della Parte IV.

N.B. Al fine di soddisfare i criteri di selezione, NON è sufficiente compilare la sezione α "indicazione globale per tutti i criteri di selezione".

La **Parte V** non va compilata.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LE SPETT.LI DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 E ALLEGATO XVII CODICE.



Per ogni ulteriore precisazione sulla compilazione del D.G.U.E. si rimanda alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3 nonché direttamente alle note del formulario DGUE allegato agli atti di gara.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

La mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto:

1. la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Le informazioni circa la denominazione degli operatori economici ed il loro ruolo all'interno del raggruppamento devono essere altresì replicate nel riquadro "Forma di Partecipazione" di cui alla Sezione A, Parte II del Mod. DGUE.

- **OGNUNO** dei membri dell'operatore riunito dovrà:

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferita, in cui devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, in particolare quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- compilare e firmare digitalmente il Mod DGUE), ciascuno autonomamente. Come infatti afferma la Circolare del Ministero circa il DGUE), nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g), (ossia:
 - a) raggruppamenti temporanei di concorrenti; b) consorzi ordinari; c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; d) GEIE) **per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.**

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte della mandataria, abilitata ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI o di G.E.I.E. GIA' COSTITUITI deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START :



- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTC /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI o di G.E.I.E. **NON ANCORA COSTITUITI** deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita**, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- Impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria. La documentazione comprovante tale impegno deve essere inserita nello spazio appositamente individuato.

CONSORZI ART. 45, COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un CONSORZIO di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, IL CONSORZIO STESSO deve:

➤ compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1), specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b o consorzio lett. c, comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016), indicando le consorziate esecutrici. Inoltre devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;

➤ compilare e firmare digitalmente il Mod DGUE) Le informazioni circa la denominazione delle consorziate esecutrici devono essere altresì replicate nel riquadro "Forma di Partecipazione" di cui alla Sezione A. Parte II del Mod. DGUE).

INOLTRE, OGNI IMPRESA CONSORZIATA per la quale il consorzio concorre indicata nella "domanda di partecipazione" (A1) e/o nel Mod. DGUE) deve:

➤ compilare e firmare digitalmente il Mod DGUE); Come infatti afferma la Circolare del Ministero sul DGUE, nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) (ossia: consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi stabili) il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Le schede di cui sopra devono essere inserite nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico dal Consorzio.

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. le schede di cui sopra, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e



firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico concorrente deve:

➤ compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;

➤ compilare e firmare digitalmente il **Mod DGUE**; indica, in particolare, nella Parte II, Sezione C) la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;

➤ **produrre** il **CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel Mod. DGUE da quest'ultimo prodotto, DEVE:

➤ compilare il **modello "SCHEMA IMPRESA AUSILIARIA"**, disponibile nella documentazione di gara in cui è previsto l'IMPEGNO verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, così come richiesto dall'art. 89 c. 1 Codice;

➤ compilare e firmare digitalmente **un modello distinto** di DGUE) - Sezione A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e Parte VI., in particolare indicando:

nella Sezione B della Parte II i DATI (incluso il loro ruolo) DI TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALL'ART. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

NON E' INCLUSA nel Mod. DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Scandicci a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il



concorrente. **Detta dichiarazione, come già detto, DEV'ESSERE RESA nel Mod. "Scheda avvalimento" di cui sopra.**

Il Comune di Scandicci verifica il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Il modello DGUE) e "Scheda Impresa ausiliaria" sono firmati digitalmente dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell'impresa ausiliaria e devono essere inseriti nell'apposito spazio su START da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis, R.D. 267/1942.

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a **concordato preventivo con continuità aziendale** nel DGUE nella sezione C – parte III dovrà indicare anche gli estremi del decreto ai sensi dell'art. 110 ra a) del Codice e dovrà inserire nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico:

- **la relazione di un professionista, ai sensi del comma 5 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942**, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 D. Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, D. Lgs. 50/2016.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. (art. 110 del Codice) e a tale scopo il concorrente dovrà dichiarare nel relativo DGUE, di avvalersi di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

-produrre un **proprio DGUE**;

-rendere, utilizzando l'apposito **modello "SCHEDE AVVALIMENTO art. 110"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non



sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

-Il modello ulteriori dichiarazioni

Il DGUE e la “SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110” compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

➤ **IL DOCUMENTO CONTRIBUTO ANAC**, attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari a **Euro 20,00** (venti)

con le seguenti modalità:

➤ **versamento online**, collegandosi al “Servizio riscossione contributi” . A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio riscossione contributi”**;

➤ **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione contributi” presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, **la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita**.

➤ Tramite la piattaforma digitale pagoPA, il contribuente operatore economico deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG) ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio “Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.”



A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, **la scansione digitale della ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema.**

➤ **ULTERIORI DICHIARAZIONI E PROTOCOLLO DELLA LEGALITA'** il modello deve essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante con firma digitale, deve essere inserito nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria e mandante e in caso di avvalimento dall'ausiliaria e ausiliata nel caso di partecipazione di consorzi sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice

➤ **GARANZIA PROVVISORIA** ai sensi dell'art. 1 c. 4 della L. 120/2020 con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta- eventualmente prorogabile- e costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza n. 1 - 50018 Scandicci.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura negoziata relativa ai Lavori della "Palestra di Casellina - manutenzione straordinaria della copertura " CIG96192231F0 e CUP G72H21000130004.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l'impresa mandataria.

La quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura negoziata relativa ai lavori della Palestra di Casellina - manutenzione straordinaria della copertura" CIG 96192231F0 e CUP G72H21000130004.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento,



oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E. La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia indicato sopra può essere ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Saranno altresì tenute in considerazione le eventuali altre riduzioni considerate dallo stesso art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso di certificazione/i del sistema di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo), l'inserimento di tale certificazione e inserirla/e nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

- " l'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui sopra (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.

- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto precedente (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

L'impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli



offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto.

B) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara (comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza) il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, **mediante un numero di decimali pari a tre**.

Nell'offerta economica il soggetto concorrente dovrà indicare espressamente, oltre al ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, anche **l'importo dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, afferenti lo specifico appalto, ricompresi nell'offerta economica presentata.

Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del c. 10 dell'art. 95 del Dlgs 50/2016 e imputati a questo specifico appalto.

Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti riuniti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui ai precedenti **punti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art.32 co 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile per il periodo stabilito nel bando di gara.



NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **40 MB**.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti.

ART 14- MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

14.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che:

a) il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;

- non sia in possesso **dei criteri di selezione previsti dalla lettera d'invito**

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti:

✓ non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito un raggruppamento/consorzio orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile;

- abbia prodotto un contratto di avvalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione;

- abbia prodotto fideiussione o impegno :

- rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- **non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;**

- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D.Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, commi 4 o 6, D.Lgs. 50/2016;

- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110 D.Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;

Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo l'attivazione del soccorso istruttorio.

b) Carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.



14.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto B.)

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B.):

- manchi
- non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituiti**, non sia firmata digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **già costituiti** non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B.):

- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016;
- non contenga l'indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi della sicurezza, posto a base di gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituiti** non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite a offerta relativa ad altra gara.

Art.15 - AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata;
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.



- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
 - Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara.
 - La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia a ogni eccezione.
 - L'Amministrazione aggiudicatrice, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, si riserva la facoltà di:
 - A) non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze;
 - B) non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - C) non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze d'interesse pubblico.
 - L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
 - L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determinazione del responsabile Unico del Procedimento.
 - In caso di subappalto, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
 - Ai sensi degli articoli 26-ter della L. n. 98/2013 e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, l'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale con le modalità indicate dall'art.35 comma 18.
 - L'aggiudicatario, nonché i subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il codice CIG e il codice CUP.
 - Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 24.02.2022, si informa che il suddetto Codice ed il Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 sono pubblicati sul sito : www.comune.scandicci.fi.it nella sezione atti e documenti - personale e concorsi - codici di comportamento disciplinari.
- A tal proposito si precisa che è obbligo dell'aggiudicatario prendere visione dei suddetti codici impegnandosi a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione dell'appalto in oggetto il citato Codice di comportamento. L'inosservanza di tale disposizione comporterà la risoluzione dell'aggiudicazione.

Art.17 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO



1) Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procede ad effettuare i **controlli sui requisiti** nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di esito negativo del controllo, si applicherà quanto previsto dall'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

I controlli sui requisiti di ordine generale saranno effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti dell'impresa indicata dal concorrente come ausiliaria;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e.
- in caso in cui l'aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare l'aggiudicazione formulata ed a scorrere la graduatoria per la nuova aggiudicazione ;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La stazione appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

2) Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione definitiva, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli art. 47, 48 e 49 del D.Lgsn. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'impresa, nei casi nei quali la stessa

vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgsn. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli art. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, del D.Lgsn. 81/2008, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
- l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva



(DURC), la regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria riferita alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; la stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Per le imprese che hanno sede in altro stato membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in alternativa al DURC la documentazione equipollente secondo la legislazione del paese di appartenenza.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

L'esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nonché del controllo previsto dall'art. 17 della L.R. n. 38/2007 è condizione per l'emanazione del determinazione di aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione appaltante i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto, nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali.
- costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016;

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

- esibire la documentazione richiesta per la verifica dell'idoneità tecnico professionale e produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs 81/2008;

-esibire la documentazione autocertificata nel caso di dichiarazione ai sensi dell'art.90 del DPR 210/2010

- Il Responsabile del contratto nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio si trovi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 richiede **qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione**, l'originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di offerte vincenti uguali si procederà per sorteggio.

Si informa che ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza.

3) Garanzie (art. 103 del D.Lgs 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.



In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve recare **la firma del legale rappresentante** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Ai sensi degli art. 93, comma 7, e 103, comma 1, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, **l'importo della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è ridotto del 50%** per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell'offerta producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'esecutore del contratto dovrà inoltre presentare almeno 10 giorni prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza la **polizza assicurativa**, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per i massimali indicati nel capitolato speciale d'appalto.

4) Clausola compromissoria

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs 50/2016 si fa presente che il contratto non prevede la clausola compromissoria.

Art.18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email – privacy@comune.scandicci.fi.it] Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy, e scaricare l'informativa completa al seguente url: <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-rivacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dell'interessato.html>.



Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "Domanda di partecipazione" e DGUE del presente disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 679/2016.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scandicci – Settore 5 Servizi Tecnici Lavori Pubblici.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della struttura.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e il Comune di Scandicci assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

ART.19 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 sono effettuate tramite la piattaforma START.



Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l'Ing. Gabriele Passeri tel. 055 7591666

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
Servizi Tecnici e Lavori Pubblici
Dott. Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.